

“ (Solidalia)”

**Azienda Speciale Consortile
per i servizi alla persona**

Statuto

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 13
Art. 2 Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 13
Art. 3 Denominazione - Sede	pag. 13
Art. 4 Finalità	pag. 13
Art. 5 Gestione dei Servizi	pag. 14
Art. 6 Durata	pag. 14
Art. 7 Fondo di dotazione e quota di partecipazione	pag. 14
Art. 8 Criteri di partecipazione al voto assembleare	pag. 15
Art. 9 Finanziamento dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 15

TITOLO II ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 10 Gli organi consortili	pag. 16
Art. 11 Composizione dell'Assemblea Consortile	pag. 16
Art. 12 Competenze dell'Assemblea Consortile	pag. 16
Art. 13 Funzionamento dell'Assemblea Consortile	pag. 17
Art. 14 Consiglio di Amministrazione – Composizioni	pag. 18
Art. 15 Requisiti per la nomina – Ineleggibilità e incompatibilità	pag. 18
Art. 16 Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni	pag. 18
Art. 17 Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione	pag. 19
Art. 18 Funzioni del Consiglio di Amministrazione	pag. 19
Art. 19 Presidente del Consiglio di Amministrazione	pag. 19
Art. 20 Rimborso spese	pag. 20
Art. 21 Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 20
Art. 22 Trattamento economico, cessazione, revoca	pag. 20
Art. 23 Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 20
Art. 24 Attribuzioni del Direttore Generale	pag. 21
Art. 25 Il Regolamento di Organizzazione	pag. 21

TITOLO III PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 26 Personale dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 22
Art. 27 Segretario verbalizzante dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 22

TITOLO IV CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 28 Patrimonio	pag. 23
Art. 29 Contabilità e Bilancio	pag. 23

TITOLO V PARTECIPAZIONE

Art. 30 Partecipazione e diritto di accesso di nuovi enti	pag. 24
Art. 31 Recesso	pag. 24

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 Scioglimento	pag. 25
Art. 33 Controversie tra gli Enti consorziati e con terzi	pag. 25
Art. 34 Disposizioni finali	pag. 25

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. I 17 Comuni dell'ambito distrettuale di Romano di Lombardia ANTEGNATE, BARBATA, BARIANO, CALCIO, CIVIDATE AL PIANO, COLOGNO AL SERIO, CORTENUOVA, COVO, FARA OLIVANA/SOLA, FONTANELLA, GHISALBA, ISSO, MARTINENGO, MORENGO, PUMENENGO, ROMANO DI LOMBARDIA, TORRE PALLAVICINA si costituiscono, a seguito di specifico Atto Costitutivo, in Azienda Speciale Consortile ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni per l'esercizio di funzioni, attività e servizi definiti dal successivo art.4.

ART. 2 NATURA GIURIDICA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. L'Azienda Speciale Consortile è ente strumentale degli Enti Locali aderenti di cui all'art. 1 che mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'ambito distrettuale di Romano di Lombardia.
2. L'Azienda Speciale Consortile è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale.

ART. 3 DENOMINAZIONE – SEDE

1. L'Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di **“SOLIDALIA”** e potrà anche essere indicata come **“SOLIDALIA”**.
2. La sede legale dell'Azienda è in **ROMANO DI LOMBARDIA**, via **BALILLA, 25** presso l'immobile del Comune di Romano di Lombardia.
3. L'ubicazione delle sedi operative, dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.

ART. 4 FINALITÀ

1. La costituzione dell'Azienda Speciale Consortile è finalizzata all'esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, sociosanitarie e sanitarie e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:
 - la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale di Romano di Lombardia;
 - la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
 - la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
 - la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.

2. L'Azienda, nell'esercizio delle funzioni e nella gestione dei servizi e delle attività, persegue i seguenti obiettivi:

- Esercitare la funzione di Ente capofila attraverso la gestione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), del Fondo Sociale Regionale (FSR), dei finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati e di altri finanziamenti, per l'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali dell'ambito distrettuale di Romano di Lombardia.
- Assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito distrettuale, implementando e consolidando modalità operative con rilevanza distrettuale, di sub-ambito distrettuale e sovra-comunale.
- Favorire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti consorziati per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità.
- Sostenere interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell'utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali.
- Sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.

3. L'Azienda persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti operanti in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario.

4. L'Azienda intrattiene rapporti attivi con il Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni di cittadinanza presenti nel territorio e le organizzazioni sindacali, sperimentando anche nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

ART. 5 GESTIONE DEI SERVIZI

1. I servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutti i cittadini residenti nel territorio degli Enti consorziati.

2. L'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo 4:

- in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa,
- attraverso acquisto di servizi e prestazioni, anche mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici e privati non profit,
- tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative,
- attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.

3. L'Azienda può accedere in via non suppletiva a rapporti di volontariato individuale e/o associativo secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

ART. 6 DURATA

1. L'Azienda Speciale Consortile avrà durata fino al 31 dicembre 2050 a decorrere dalla data di stipula dell'Atto costitutivo.

2. E' facoltà degli Enti consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposito atto costitutivo integrativo.

ART. 7 FONDO DI DOTAZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1. Ogni Ente consorziato contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso una quota di partecipazione di **€ 1,00 (un euro/00)** sulla base della popolazione residente al 31.12.2007.

ART. 8

CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE

1. Gli enti consorziati sono titolari di un voto valido per ogni comune, indipendentemente dalla quota di partecipazione al fondo di dotazione.

ART. 9

FINANZIAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. Gli Enti consorziati provvedono al finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda Speciale Consortile attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione comprensivo di:

- Finanziamenti per l'attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona (Fondo Nazionale Politiche Sociali/ 328, Fondo Sociale Regionale, Fondi dei Comuni)
- Finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo dell'Azienda Speciale Consortile;
- Finanziamenti specifici per la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda.

2. I criteri di finanziamento e la partecipazione alla spesa sono meglio specificati nel relativo Contratto di Servizio.

3. Il finanziamento dell'Azienda è aperto a contributi o conferimenti mobili e immobili provenienti da altri Enti privati, Fondazioni e/o istituzioni, privati o altro.

TITOLO II
ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

ART. 10
GLI ORGANI CONSORTILI

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:

- l'Assemblea Consortile;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

2. Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile interagiscono ed operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito distrettuale di Romano di Lombardia (Assemblea dei Sindaci – Coordinamento Politico d'Ambito – Ufficio di Piano) ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali del distretto.

ART. 11
COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.

2. La delega, da parte del Sindaco, a tempo indeterminato, deve essere rilasciata per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed avrà efficacia fino ad espressa revoca.

3. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

4. L'Assemblea dovrà dotarsi di un regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

ART. 12
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo: rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico.

2. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza sui seguenti atti:

I. elegge, nella prima seduta, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente fra i suoi componenti;

II. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta espressa dai Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale;

III. pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;

IV. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;

V. stabilisce l'entità del rimborso spese per gli amministratori, le indennità per i revisori dei conti e del Direttore Generale;

VI. delibera in merito a modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;

VII. approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio di esercizio, il Budget annuale e pluriennale e le relative variazioni ed il Conto Consuntivo;

VIII. esprime l'ammissione di altri Enti all'Azienda Speciale Consortile;

IX. istituisce la sede dell'Azienda Speciale Consortile;

X. delibera lo scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile;

- XI. determina la quota di partecipazione al fondo di dotazione conseguente all'adesione di nuovi Enti;
 - XII. approva il proprio Regolamento di funzionamento;
 - XIII. nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'Azienda Speciale Consortile negli Enti in cui esso partecipa;
 - XIV. delibera in merito agli acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutate.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate, neppure in via d'urgenza, dal Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e dell'addetto alla verbalizzazione.

ART. 13

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
 2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il Budget annuale e pluriennale ed il Bilancio di esercizio dell'Azienda Speciale Consortile.
 3. L'Assemblea viene convocata dal suo Presidente mediante posta ovvero via fax e/o e-mail da inviarsi ai componenti almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
 4. L'Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno un quarto degli enti consorziati. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 3) sono ridotti a tre giorni. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.
 5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i 2/3 degli Enti consorziati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno 1/3 degli Enti consorziati.
 6. Ciascun componente dispone di un voto per l'Ente rappresentato.
 7. Le deliberazioni adottate in prima convocazione, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo Statuto, sono validamente assunte se la proposta è accolta dalla maggioranza degli Enti consorziati. Le deliberazioni adottate in seconda convocazione sono validamente assunte se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà dei voti degli Enti presenti.
 8. Nei casi di cui all'art. 13, comma 2) lettere I./II./III./VII è richiesta una maggioranza qualificata come di seguito indicato:
 - I. per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno i 2/3 degli Enti consorziati;
 - II. la deliberazione è validamente assunta se ottiene il voto favorevole di oltre la metà dei componenti presenti.
- Nei casi di cui all'art. 13, comma 2) lettere VI./VIII./X./XI/XIV è richiesta una maggioranza qualificata come di seguito indicato:
- III. per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno i 2/3 degli Enti consorziati;
 - IV. la deliberazione è validamente assunta se ottiene il voto favorevole di oltre la metà degli enti aventi diritto.
9. Ai fini della maggioranza deliberativa non si computano gli astenuti.
 10. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto; in tal caso ciascun componente dispone di un voto.
 11. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, oltre all'addetto alla verbalizzazione (Segretario).
 12. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Direttore addetto alla conformità della verbalizzazione e dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 14
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dell'Azienda Speciale Consortile che cura, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi ed è composto da 5 membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile con votazione palese;
3. Possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione sindaci, assessori e consiglieri comunali.
4. Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza assoluta, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

ART. 15
REQUISITI PER LA NOMINA - INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione gli amministratori, i dipendenti di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi sullo stesso territorio.

ART. 16
CESSAZIONE – REVOCA – DECADENZA – DIMISSIONI

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:
 - per scadenza;
 - per dimissioni;
 - per revoca.
2. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente o di due consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui sopra, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea Consortile.
4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione da effettuarsi a scrutinio palese è necessaria la maggioranza assoluta.
5. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
6. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 17
ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, sanciti nel contratto di conferimento e nei contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti

necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda Speciale Consortile che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- a) nomina il Direttore Generale su indicazione dell'Assemblea consortile;
- b) definisce con il Direttore Generale gli obiettivi della gestione (tipologia degli utenti, standard servizio);
- c) predisporre le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea Consortile;
- d) propone il Budget all'Assemblea Consortile;
- e) propone il Bilancio di esercizio all'Assemblea Consortile;
- f) vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda Speciale Consortile e sull'operato del Direttore Generale;
- g) approva il Regolamento generale di Organizzazione e di Funzionamento;
- h) provvede all'accettazione di lasciti e donazioni;
- i) decide in merito al conferimento di collaborazioni esterne;
- l) delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive;
- m) provvede all'alienazione dei beni immobili e mobili, previa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 18

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma su richiesta del proprio Presidente, ovvero di due componenti o su richiesta al Presidente del Direttore Generale.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte se adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile.
4. Il Consiglio riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.
5. Il Consiglio nomina il Direttore sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
Ad esse partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.
7. Il Presidente ed il Direttore Generale possono invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all'Azienda Speciale Consortile per l'esame di particolari materie e/o oggetti.

ART. 19

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale istituzionale dell'Azienda Speciale Consortile, ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
 - c) sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
 - d) coordina l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell'Azienda Speciale Consortile;
 - e) provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
 - f) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) firma, unitamente al segretario verbalizzante, i verbali di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - h) assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima

adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza.

ART. 20 **RIMBORSO SPESE**

1. Con delibera dell'Assemblea Consortile, al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, può essere corrisposto un rimborso spese forfetario, nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 21 **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da componenti iscritti all'apposito albo, nominati dall'Assemblea secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Non possono ricoprire la carica di Revisore dei Conti coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale previsti dalla legge, coloro i quali ricoprono la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale dei comuni consorziati nonché coloro i quali ricoprono le funzioni di Segretario Comunale.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti in conformità allo Statuto e all'apposito Regolamento di contabilità:
 - a) collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo;
 - b) esprime pareri sulla proposta di Budget e sui documenti allegati;
 - c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda Speciale Consortile;
 - d) redige l'apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti risponde della veridicità degli atti ed adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda Speciale Consortile, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

Gli atti del Collegio dei revisori dei Conti vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

ART. 22 **TRATTAMENTO ECONOMICO, CESSAZIONE, REVOCA**

1. Il trattamento economico annuo da attribuire ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea nel rispetto delle norme vigenti.
2. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti cessano dalla carica per scadenza dell'incarico o in seguito a dimissioni.
3. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non sono revocabili salvo che per gravi violazioni di norme di legge e dello Statuto, in particolare, per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare il Bilancio di esercizio.
4. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti decadono dalla carica per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per la nomina.

ART. 23 **DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

1. Il Direttore generale è l'organo preposto alla gestione dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile.
2. L'incarico di Direttore Generale è conferito mediante contratto di diritto privato nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di idoneo curriculum professionale comprovante significative esperienze tecniche e gestionali in posizione dirigenziale.
3. La nomina del Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'Assemblea consortile.

4. La durata del rapporto non può eccedere quella del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento ed è rinnovabile. In via transitoria e per garantire continuità dell'attività dell'Azienda, è prevista una fase di validità dell'incarico di Direttore Generale eccedente la durata del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per le materie di propria competenza di cui art.25, per un tempo massimo di 90 giorni e comunque, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

5. Il Regolamento di Organizzazione disciplina funzioni, durata massima del rapporto, modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant'altro non disciplinato dalle leggi e dallo Statuto.

6. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'art. 17, comma 3, punto a).

ART. 24

ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'Azienda Speciale Consortile ed opera per il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea alla migliore utilizzazione delle risorse dell'Azienda Speciale Consortile.

2. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, sono descritti nell'apposito provvedimento di nomina. In particolare, il Direttore Generale:

- a) garantisce con le risorse assegnate, gli standard di servizio concordati con il Consiglio di Amministrazione;
- b) formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- c) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione il Budget annuale e pluriennale, e il Bilancio di esercizio;
- e) stipula i contratti;
- f) organizza funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
- g) seleziona e dirige, in conformità al Regolamento di Organizzazione, il personale dell'Azienda Speciale Consortile, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- h) provvede agli acquisti in economia nel rispetto delle normative vigenti, entro i limiti fissati dal Regolamento di Organizzazione, per il funzionamento dell'Azienda Speciale Consortile;
- i) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'Azienda Speciale Consortile;
- l) gestisce le relazioni sindacali;
- m) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- n) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto con funzione di segretario verbalizzante.

3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie dell'Azienda Speciale Consortile a tutti i livelli.

ART. 25

IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'Azienda Speciale Consortile, adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, disciplina tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle attività svolte.

2. Il Regolamento di Organizzazione disciplina, altresì, la procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

TITOLO III
PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

ART. 26
PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. L'Azienda Speciale Consortile esercita i propri compiti con personale proprio o, con personale dipendente degli Enti consorziati o di altri Enti, attraverso apposite convenzioni o altri istituti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.

Il personale degli Enti consorziati e di altri Enti mantiene il trattamento economico e lo status giuridico maturato presso l'Ente di appartenenza.

2. Il personale dell'Azienda Speciale Consortile può essere assunto a tempo determinato o indeterminato, oppure reclutato attraverso altre forme di collaborazione, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure professionali, che disciplinano il trattamento economico, normativo e di quiescenza, fatta salva l'osservanza della legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro.

3. Per gli aspetti di cui al punto 1 e 2 del presente articolo, sono previste modalità di confronto con le Organizzazioni Sindacali nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 27
SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. Le funzioni di segretario verbalizzante dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione competono al Direttore Generale.

TITOLO IV
CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ART. 28
PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Azienda Speciale Consortile è costituito:
 - dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
 - dai ben immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti
 - da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda Speciale Consortile o a questo devoluto.
2. L'Azienda Speciale Consortile inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso.
3. L'Azienda Speciale Consortile ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

ART. 29
CONTABILITÀ E BILANCIO

1. All'Azienda Speciale Consortile si applica una contabilità di tipo economico - patrimoniale. La contabilità aziendale è tenuta nel rispetto della normativa civilistica vigente e delle leggi speciali in materia tributaria. L'esercizio dell'Azienda Speciale Consortile coincide con l'anno solare.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - il Budget triennale ed annuale, correlato ai Contratti di Servizio;
 - il Bilancio di esercizio (rendiconto economico) comprendente la nota integrativa redatta in conformità dell'art. 2427 del Codice Civile, con i seguenti allegati:
 - a) i conti economici dei singoli servizi, con le relative risultanze finali;
 - b) lo stato patrimoniale riclassificato secondo criteri di liquidità;
 - c) il conto economico riclassificato, a forma scalare, per risultati intermedi;
 - d) il rendiconto finanziario delle fonti e degli impieghi.
3. Il Contratto di Servizio contiene le scelte e gli obiettivi fissati dall'Assemblea consortile.
4. L'Assemblea Consortile delibera entro dicembre il budget annuale, ed entro aprile il Bilancio di esercizio dell'anno precedente.
5. L'Azienda Speciale Consortile adotta le seguenti scritture obbligatorie:
 - I. il libro giornale;
 - II. il libro degli inventari;
 - III. il libro dei cespiti ammortizzabili;

TITOLO V
PARTECIPAZIONE

ART. 30

PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO DI NUOVI ENTI

1. L'Azienda Speciale Consortile delibera apposita proposta in merito all'accesso ed all'accoglimento o meno della richiesta di adesione di nuovi Enti.
2. L'ammissione di nuovi Enti comporta il versamento della quota economica al fondo di dotazione, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

ART. 31

RECESSO DISCIPLINARE

1. E' facoltà degli Enti partecipanti esercitare il diritto di recesso, trascorso un triennio dall'ingresso nell'Azienda Speciale Consortile.
2. Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i criteri fissati nel successivo art. 32, commi 4-5-6-7).
3. Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 32
SCIoglimento

1. L'Azienda Speciale Consortile, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
 - I. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea Consortile;
 - II. per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
 - III. per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile;
 - IV. per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.
2. Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile, si procede alla convocazione dell'Assemblea la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.
3. Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1. punto I. ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall'Assemblea Consortile, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.
4. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda Speciale Consortile, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione della dotazione conferita alla costituzione.
5. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
6. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai 17 singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
7. Il personale dipendente degli Enti dell'Azienda Speciale Consortile cessato, ritorna nell'organico dell'Ente di appartenenza, mentre per il personale assunto direttamente dall'Azienda Speciale Consortile lo scioglimento comporta l'automatica risoluzione del contratto.
8. L'Azienda Speciale Consortile garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.

ART. 33
CONTROVERSIE TRA GLI ENTI CONSORZIATI E CON TERZI

1. Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e l'Azienda Speciale Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni della giurisdizione ordinaria.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

ART. 34
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO

.....

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.L.gs.n.267/2000 è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi dal _____-al _____

Addi, _____

IL SEGRETARIO

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addi, _____

IL SEGRETARIO

.....